



CAPITOLO 19 - I SOGGETTI ATTUATORI

19.1 COMPETENZE DELLA REGIONE SICILIANA

Sono di competenza della regione, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 22/97, Dlgs 267/00 e s m i):

- la predisposizione, per l'adozione e l'aggiornamento, sentite le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
- l'individuazione, ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, N. 496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n 61, dell'organo tecnico competente in ambito regionale ad effettuare l'accertamento dell'idoneità tecnica dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate, avvalendosi a tale scopo degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- la delimitazione, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 23;
- l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza;
- l'elaborazione delle procedure di approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza;



- l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la regione si avvale anche degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Un altro settore di intervento regionale è la stipula di intese con operatori singoli o associati della grande distribuzione, della produzione e del riutilizzo, nonché intese con il CONAI o con le Società d'ambito al fine di sviluppare le convenzioni con i Comuni affinché siano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata.

Nel periodo dell'emergenza le competenze in materia dei rifiuti sono state assegnate al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, il quale ha anche l'onere della redazione del presente Piano e della verifica della sua attuazione.

Il Commissario delegato, a tal fine, ha costituito, presso la Struttura di supporto alla gestione commissariale, un gruppo che ha lavorato fin dal Marzo 2002 per la sua redazione.

Tale gruppo costituito avrà anche il compito della verifica dell'attuazione del piano, in particolare ogni funzionario che ha contribuito per il singolo settore dovrà monitorarne lo stato d'attuazione.

Il necessario coordinamento sarà assicurato dal responsabile dell'Area 2 - Gestione integrata dei rifiuti, con la sola esclusione della parte relativa alle bonifiche, per la quale il coordinamento sarà assicurato dal responsabile dell' Area 3 – Bonifiche e impianti di recupero e smaltimento.

Alla fine dell'emergenza dovrà essere istituito, a cura della Regione siciliana, presso l'Assessorato Ambiente e Territorio, un analogo gruppo per la verifica dello stato di attuazione del "Piano".

19.2 COMPETENZE DELLE PROVINCE

Sono di competenza delle province, ai sensi della normativa vigente, (D.lgs 22/97, D.lgs 267/00):



- le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
- il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni alle norme vigenti;
- la verifica ed il controllo del rispetto dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui al Capo V del D.lgs 22/97.

Attività di controllo ai sensi del D.lgs 22/97 e del D.lgs 267/00

Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'art. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi altresì di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.

Quindi le Province :

- predispongono Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani che assicurino una gestione unitaria degli stessi;
- possono autorizzare gestioni di rifiuti urbani a livello sub provinciale;
- organizzano le attività di raccolta differenziata;
- coordinano, la cooperazione degli enti locali per la gestione unitaria dei rifiuti urbani;



- individuano, sulla base dei criteri previsti dal Piano regionale, le zone idonee e quelle non idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti.

19.3. COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme di cui alla normativa vigente (D.lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, , Dlgs n. 267/00, DL. 179 del 31.7.02).

I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità stabiliscono in particolare:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. d).

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.



19.4. L'ARPA – SICILIA

Coinvolgimento dell' ARPA – Sicilia nelle attività del Commissario Regionale per l'emergenza rifiuti quale supporto ai processi di formazione, adeguamento ed attuazione dei piani per la gestione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e degli imballaggi.

Compiti dell'A.R.P.A. – Sicilia

L'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente per la Sicilia (in seguito indicata A.R.P.A – Sicilia) è stata istituita dall'art.90 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, che ha definito, anche , le attribuzioni ed i compiti cui la predetta Agenzia è chiamata ad assolvere, indicandoli in quelli previsti dall'art.1 della legge 21 gennaio 1994, n.61, di conversione, con modificazioni, del D.L 4 dicembre 1993, n. 496.

Il citato art.90, inoltre, ha distinto i suddetti compiti tra quelli che devono essere assolti dalla Struttura centrale e quelli che devono essere svolti dalle Strutture periferiche (i Dipartimenti periferici, ex L.I.P, sedenti presso ciascuna Provincia.)

Sulla base del detto disposto normativo, le competenze risultano così articolate:

A. Struttura Centrale - Direzione Generale - : compiti di cui all'art.1 della L. 61/94, lettere a), b), c), d), e), f), g), m) ed n), di seguito esplicitati:

- Promozione, nei confronti degli enti preposti , della ricerca di base e applicativa sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi [lett.a), art 1 legge n.61/94];
- Raccolta sistematica anche informatizzata, e integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali [Lett. b) , art 1 legge n.61/94];
- Elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente,elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale [lett. c.), art. 1 legge n.61/94];
- Formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti [lett.d) , art.1 legge n.61/94]:
 - limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti;
 - standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo;
 - smaltimento dei rifiuti ;
 - norme di campionamento e di analisi di limiti di accettabilità e degli standard di qualità;



- metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei rischi;
- interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
- Cooperazione con l'ANPA, con l'Agenzia europea dell'ambiente, con l'istituto statistico delle comunità europee (Eurostat), nonché con le organizzazioni internazionali e nazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale [lett.e) art. 1 legge n.61/94];
- Promozione della ricerca e della formazione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e attività di auditing in campo ambientale [lett. f) art. 1 legge n.61/94];
- Verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale [lett g) , art.1 legge n.61/94];
- Studi ed attività tecnico scientifiche di supporto alla VIA [lett. m) , art. 1 legge n.61/94];
- Qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale [lett. n) , art. 1 legge 61/94];

Strutture periferiche – Dipartimenti provinciali

Attività di cui all'art. 1 della L.61/94, lett. da h), i) ed l), di seguito esplicitate:

- Controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale [lett.h), art.1 legge 61/94].
- Attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive [lett. i), art. 1 legge 61/94].
- Controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e controlli in materia di protezione dalle radiazioni [lett. l), art. 1 legge n. 61/94].

19.5. RUOLO DEI CITTADINI

In qualità di fruitori dell'Ambiente urbano e naturale sono tenuti a:



- informarsi e partecipare alle fasi di elaborazione delle scelte strategiche effettuate dagli enti;
- acquisire le conoscenze sulle caratteristiche che differenziano i prodotti utilizzati e pertanto ridurre la produzione dei rifiuti;
- organizzare il conferimento delle quote di rifiuti che sono raccolti separatamente;
- ottemperare a quanto definito nei “ regolamenti comunali “ del proprio comune utilizzando conformemente le strutture messe a disposizione dallo stesso;
- ricevere costanti informazione sullo stato di attuazione dei “ Piani “ e sulle iniziative che gli Enti intraprendono per rendere più efficace la gestione dei rifiuti urbani.